

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1170)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 maggio 1973 (V. Stampato n. 1564)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1973*

**Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e i titoli di studio suindicati e quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette Forze armate sono stabiliti con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro della difesa sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente articolo.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

- a) esame scritto su un tema di cultura generale;
- b) esame orale di cultura professionale.

I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalità di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686 ».

Art. 3.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale assegna il punto di cui all'articolo 5 della citata legge 5 luglio 1952, n. 989, ai fini dell'ammissione alla prova scritta prevista dall'articolo 3 della legge stessa, sulla base dei criteri stabiliti di volta in volta nel bando di concorso.

I vincitori del concorso sono inviati a frequentare un corso di istruzione, di durata non superiore a sei mesi, il cui ordinamento viene stabilito con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso l'anzianità relativa di nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale viene nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla

somma dei $\frac{3}{4}$ del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di $\frac{1}{4}$ del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso suindicato.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica ai vincitori dei concorsi banditi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della marina è sostituito dal seguente:

« I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalità di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686 ».